

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 28 aprile 2020, n. 8256

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente

Dott. RAIMONDI Guido - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11628/2017 proposto da:

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

██████████, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 5549/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2016
R.G.N. 3203/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha
concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato ██████████.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città e - nel premettere che tra la [REDACTED] s.r.l. (poi [REDACTED] s.p.a.) di cui il [REDACTED] era dipendente e [REDACTED] s.p.a. non era mai intercorso un contratto di somministrazione, ma, piuttosto, un contratto di appalto per servizi di pulizia del materiale rotabile ed attività collegate ha accertato che il [REDACTED] non era mai stato adibito ai compiti di pulizia oggetto dell'appalto ma aveva invece sempre coadiuvato i dipendenti di [REDACTED] nello svolgimento di operazioni tecniche di manutenzione risultando stabilmente inserimento nelle squadre tecniche della società committente che, nell'esercizio del potere conformativo proprio del datore di lavoro, lo aveva assegnato a mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto risultandone così dimostrata la reale qualità di effettivo datore ed irrilevante la circostanza che il [REDACTED] nel corso della prestazione indossasse la divisa della [REDACTED] o che venisse da questa pagato.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre [REDACTED] s.p.a. che articola quattro motivi ai quali resiste il [REDACTED] con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza ex articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4. Sostiene la ricorrente che senza alcuna spiegazione e giustificazione è stato irrualmente allargato l'oggetto della domanda ad un arco temporale più ampio di quello dedotto. Deduce infatti che il rapporto tra [REDACTED] s.p.a. e la [REDACTED] s.p.a. ha avuto inizio nel 2006 ed è cessato nel 2009 e dunque il periodo antecedente, rispetto al quale genericamente è ricordata in ricorso una successione di contratti con altre società di somministrazione, non poteva essere preso in considerazione ai fini della ricostruzione dell'unico rapporto di lavoro sin dal 1999.

4. La censura è infondata.

4.1. La sentenza esamina esclusivamente il rapporto intercorso con la [REDACTED] s.p.a. ed esclude, con accertamento in fatto che in questa sede non è più censurabile, che il [REDACTED] abbia mai svolto i compiti affidati in appalto alla società da [REDACTED] evidenziando che al contrario era inserito stabilmente nelle squadre tecniche della società'.

4.2. Nel compiere tale accertamento la Corte non prende specificatamente in esame le mansioni svolte prima dell'assunzione dell'appalto da parte della società' [REDACTED] e non ne menziona affatto l'esistenza. Riferisce la sentenza che il [REDACTED] "ha sempre lavorato collaborando con una squadra di tecnici dipendenti di [REDACTED]" e che non ha "mai espletato le mansioni di pulizia previste nell'appalto" ma con tali espressioni non mostra affatto di aver preso in esame periodi antecedenti l'appalto intercorso con la [REDACTED] s.p.a..

4.3. Ne' dal ricorso e' possibile evincere con esattezza quali fossero le allegazioni del ricorrente in primo grado ed era onere della societa' riprodurne il contenuto in modo tale da consentire alla Corte una verifica dell'ambito della censura formulata.

4.4. In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'ammissibilita' del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del "chiesto" ex articolo 112 c.p.c., affermandosi l'insussistenza della domanda con l'estensione poi accolta, e' necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione e' stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi a generici ed insufficienti richiami a atti e documenti di primo grado di cui non e' riprodotto il contenuto essenziale.

5. Con il secondo motivo di ricorso e' dedotta la violazione del articoli Decreto Legislativo n. 276 del 2003, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e la falsa applicazione articolo 29 stesso D.Lgs.. Sostiene la ricorrente che nella sentenza, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., sarebbe stata mutata la domanda e si sarebbe ritenuto che sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso si potesse esaminare la domanda in termini di violazione della disciplina degli appalti invece che, come allegato come una somministrazione irregolare. Si tratta di domanda radicalmente diversa perche' ontologicamente diversi sono gli istituti della somministrazione dell'appalto.

6. La censura e' infondata.

6.1. Premesso che la stessa societa' oggi ricorrente ha opposto in giudizio che non si trattava di somministrazione ma di appalto che, comunque, era lecito, rileva il Collegio che il bene della vita chiesto era la costituzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di ██████████ s.p.a. ed i fatti allegati al ricorso dal ██████████ potevano essere qualificati dalla Corte di appello secondo lo schema normativo corretto ed agli stessi aderente assenza che per questo il giudice incorresse in una errata interpretazione delle norme o in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6.2. La Corte ha correttamente evidenziato quali sono le differenze tra il contratto di appalto e quello di somministrazione ed ha accertato in concreto che il rapporto tra le due societa' era regolato da un appalto di servizi, salvo poi in concreto escludere che l'attivita' svolta dal ██████████ - dipendente della societa' appaltatrice - fosse effettivamente riferibile all'appalto ritenendo dimostrato invece uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione della committente e traendone le necessarie conseguenze previste dalla legge, che e' il giudice ad applicare sulla base dei fatti che gli sono allegati in giudizio e risultano nello stesso dimostrati.

7. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale e' denunciata la violazione e falsa applicazione L. n. 1369 del 1960, articolo 1 e del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non puo' essere accolto.

7.1. Osserva la ricorrente che la sentenza applicherebbe la disciplina dettata per gli appalti illeciti che non può estendersi ad una domanda con la quale si denuncia la nullità del contratto di somministrazione. Inoltre errerebbe nel richiamare la disciplina della L. n. 1369 del 1960, laddove invece la fattispecie sarebbe semmai regolata invece dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile al caso concreto. Infine, in ogni caso, il discrimine tra appalto lecito ed illecito andrebbe ravvisato nella presenza o meno dell'organizzazione della forza lavoro da parte dell'impresa appaltatrice e nella gestione e controllo della forza lavoro, sicché c'è appalto genuino se c'è assunzione del rischio d'impresa e della responsabilità dell'organizzazione dei mezzi ed esercizio dei poteri datoriali mentre il controllo tecnico sul corretto svolgimento delle attività relative al regolare funzionamento dell'impianto può appartenere al committente e non interferisce con i poteri di gestione che appartengono all'appaltatore.

7.2. Tuttavia le suggestive osservazioni della ricorrente sono superate dalla circostanza di fatto accertata dalla Corte che il rapporto tra le parti ha avuto un inizio ben più risalente di quello che la società oggi pretende di affermare e la Corte di merito si è attenuta esattamente ai principi più volte affermati da questa Corte che esclude la liceità dell'appalto ove l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. 05/10/2002 n. 14302 e recentemente Cass. 25/10/2018 n. 27105).

8. Il quarto motivo di ricorso, con il quale è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere anch'esso rigettato.

8.1. La Corte territoriale non trascura affatto di considerare che vi erano altri servizi connessi a quelli di pulizia oggetto dell'appalto ed anzi prende in considerazione le attività collegate per escludere che il ████████ vi sia stato adibito accertando che svolgeva compiti funzionali alle attività delle squadre tecniche prendendo i materiali dal magazzino e portandoli ai tecnici. Da tale accertamento in fatto trae il convincimento dell'esercizio da parte di ████████ di un potere direttivo ed organizzativo nei confronti del lavoratore caratteristico appunto del datore di lavoro.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società soccombente e distratte in favore dell'avvocato che se ne è dichiarato anticipatario.

9.1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'articolo 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi in favore dell'avvocato che se ne è dichiarato antistatario.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'articolo 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.